TESTO UNICO LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

# Art. 12

## Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria. Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato il documento di cui all'art. 10, comma 2, ed e' presentata, da parte del mittente e prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per il luogo di provenienza. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato.

---------- (*) Il riferimento al decreto-legge n. 271/1957 riguarda il decretolegge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

Versione in vigore dal 14 dicembre 1995, non più in vigore dal 1 aprile 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative |
| Estremi | Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 |
| Titolo | I — Disciplina delle accise |
| Capo | I — Disposizioni generali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-le-imposte-sulla-produzione-e-sui-consumi-e-relative/art-12-deposito-e-circolazione-di-prodotti-assoggettati-ad-accisa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it